

L' ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 13 Gennaio 1849.

N. 2-3.

Il Concilio provinciale di Aquileja tenuto dal Patriarca Barbaro nel 1596, è l'ultimo atto nel quale i Vescovi di questa provincia ecclesiastica, convennero per avvisare a quanto occorreva onde mandare ad effetto le disposizioni del Sacro Concilio di Trento. Del Sinodo tenuto in Gorizia nel 1768 non facciamo parola, perchè non fu mai data licenza regia di darlo alle stampe. Dopo il volgere di 252 anni di silenzio, e di pratiche, specialmente dal 1780 impiò non da tutti tenute conformi a cattolica disciplina, l'episcopato della provincia metropolitana Goriziana espone concorde il suo pensamento ed i suoi desideri per riporre la chiesa in condizione libera, in questi tempi nei quali gli individui come le corporazioni desiderano libertà.

Diamo voltato in italiano, l'indirizzo prodotto al Parlamento costituente dell'Austria.

All' Alto Parlamento Costituente

Indirizzo

*dell' Episcopato della Provincia ecclesiastica
Litorale - carniolica.*

Il sistema amministrativo dell'Impero Austriaco si è cangiato; ne viene di necessità che si cangino altresì le relazioni fra l'impero e la chiesa cattolica. Per la libera costituzione promessa da S. Maestà I. R. Ferdinando I agli austriaci, ed alla quale dà mano il Parlamento costituente, la chiesa cattolica entra nei suoi contatti esterni in novella posizione collo Stato, mentre la dottrina cattolica rimane inalterabile; e la stessa costituzione che fu data alla chiesa cattolica rimane inalterabile nei suoi elementi.

Questa nuova forma di Stato verrà fra breve discussa nell'alto Parlamento; e siccome è molto a deploarsi, che la chiesa cattolica alla quale appartiene l'immena maggioranza dei cittadini austriaci, non abbia speciale rappresentanza, il debito dell'apostolato costringe tanto più i vescovi della provincia ecclesiastica litorale - carniolica nel Regno d'Illiria, di spiegarsi intorno la posizione che la chiesa cattolica avrà a prendere secondo l'originaria sua costituzione anche per il nuovo ordine di cose nella vita pubblica. Ed è quindi che indirizza all'alto Parlamento l'atto presente, come ebbero già a farlo altrettanto, singoli vescovi, ed altre provincie ecclesiastiche.

La chiesa cattolica, sempre pronta di spiegare le benedizioni di sua forza spirituale anche per il bene dello

Stato, ha diritto altresì di chiedere quella porzione che le si spetta dei diritti e della libertà che saranno la base del nuovo ordine sociale; nè potrebbe concedere che venga a lei trattenuta, o di trovarsi impedita o diffidata nella propria attività. Essa deve piuttosto rientrare in quella esistenza propria che le compete, e che certamente non per promuovere il pubblico vantaggio le venne per tanto tempo intralciata.

L'Episcopato della provincia ecclesiastica litorale - carniolica negli interessi della chiesa cattolica, e dei primitivi suoi diritti, nel chiedere la libertà e la esistenza da se' che le competono per gius divino; è ben lontano dal volere una separazione dallo Stato, cioè a dire, dall'ordine pubblico che si basa sulla moralità e sulla religiosità; esso è ben lontano di voler limitato diritto alcuno della pubblica Potestà, o di volervi frapporre imbarazzi. Egli è piuttosto intimamente convinto, che la chiesa cattolica nel libero sviluppo dell'indole sua non può recare pericolo alcuno allo stato; essa bensì è per promuovere validamente e decisivamente il di lui benessere. Imperciocchè nessun governo il quale sinceramente ha voluto il benessere dei popoli, e lo cercò nelle vie giuste, ha trovato nella libertà della chiesa cattolica, un'avversaria; piuttosto e sempre e dapertutto ha volonterosa e lieta dato mano ad ogni giusta tendenza dei governi; nè lo potrebbe fare altrimenti secondo l'alto pensamento che ha della sovranità, come chiamata ed instituita da Dio per benessere dell'umanità.

Oltre la libertà alla quale ha speciale diritto, anzi alla protezione dello Stato, per il libero suo movimento, la chiesa cattolica ha certamente del pari ai privati, ed alle società ammesse dello Stato, il diritto nell'operare legalmente a fini non pericolosi allo Stato, di non venire in modo alcuno impedita nel suo libero movimento. L'alto Parlamento comprenderà facilmente che se lo Stato (come sembra volersi dal progetto dei diritti fondamentali a lui fatto dalla Commissione delegata) dovesse toglier la chiesa cattolica dalla posizione finora avuta, per cacciarla fra le congregazioni religiose formantisi soltanto per privato diritto; e colla parificazione dei diritti di tutte le confessioni anzi perfino dell'incredulità medesima, dovesse collocarsi nella posizione di compiuto indifferentismo religioso; la chiesa cattolica sarebbe in modo speciale abilitata a riguardarsi come del tutto sciolta da quegli impacci nei quali fu involta finora in modo per lei umiliante, e di pregiudizio per lo stato medesimo; ed essa dovrebbe fermamente proporsi di ritornare all'originario principio di piena libertà, e di esistenza propria nell'ordinare ed

amministrare le proprie facende, e di non tollerare che in avvenire sia sturbata in quel libero movimento che le compete a buon diritto.

A fine di allontanare ogni sospetto, che si abbia in pensiero di entrare nella sfera del pubblico potere civile, l'Episcopato di questa provincia, mentre in unione al suo numeroso clero curato, certamente bene intenzionato, desidera dall'intimo del cuora ai popoli austriaci tutto quel bene temporale, che al governo incombe di curare, e che desso è e sarà pronto di promuovere attivamente; l'Episcopato agendo per suo officio apostolico, facendo in nome del suo Clero Diocesano, ed anche in nome di tutti i veri cattolici di questa provincia ecclesiastica, segna quelle indeclinabili, pressoché tutte indeclinabili reclamazioni per togliere gl'impacci sopraccennati, e che produce al Parlamento Imperiale.

1.^o La chiesa cattolica, alla quale si professa la Serenissima Casa Imperiale e l'immensa maggiorità dei cittadini austriaci, merita veramente che l'episcopato di questa chiesa, che non esiste da ieri soltanto, abbia diritto di eleggere e di inviare al parlamento propri rappresentanti ecclesiastici, secondo le diverse provincie ecclesiastiche o diocesi, affinché possano tenere invulnerati i diritti inalienabili della chiesa. E siccome vi sono argomenti ecclesiastici disciplinari, i quali non possono né debbono riformarsi senza il capo visibile della chiesa, sembra che per la generale regolazione di molte condizioni ecclesiastiche in Austria, sia vera necessità di avviare la conclusione di un Concordato colla Santa Sede, il quale prenda riguardo alla nuova conformazione dello Stato, e debba essere invariabilmente adempiuto. Il quale Concordato liberi finalmente il Sacerdozio cattolico in Austria dai molteplici imbarazzi ai quali era esposto per l'unilaterale regolazione da parte dello Stato di molte cose di chiese; imperciocchè tale unilateralità ingenera non evitabili conflitti tra chiesa e stato, senza che tornino di vantaggio né allo stato né alla chiesa; e quegli soltanto ne ha la responsabilità, che non ha voluto evitarli. E non dovrebbe la chiesa cattolica protestare espressamente se lo stato procedesse da sè solo nel fissare la legge sui matrimoni dei cattolici, astraesse onnicamente dal diritto imperscrutabile della chiesa cattolica di fissare le condizioni per il carattere sacramentale del matrimonio e di pronunciare sul verificarsi di queste? e non dovrebbe piuttosto procedere d'accordo colla chiesa nella legislazione in tale argomento, come sarebbe pur desiderabile a tranquillare le coscienze di tanti milioni di cattolici, e per impedire maligne annullazioni di matrimonio sotto apparenza di diritto.

2.^o La dispositiva dell'amministrazione pubblica, per cui dovevano i Vescovi produrre anticipatamente ai governi provinciali le loro comunicazioni pastorali dirette al Clero ed al popolo, è di già tolta colla libertà di stampa e di parola, generalmente conceduta. Però anche la comunicazione dei Vescovi col capo visibile della Chiesa, in cose di fede, di morale e di disciplina ecclesiastica, diffidata in modo umiliante col così detto *Placet regio*, deve essere data libera del tutto. I Vescovi legati intimamente e stabilmente per indeclinabile fedeltà al Vicario in terra di *Gesù Cristo*, non possono né debbono addattarsi, di chiedere al Governo temporale

anticipatamente il permesso di corrispondere col Papa, e di chiedere il permesso di pubblicare ed eseguire le ordinanze papali che loro giungessero. Imperciocchè essi non possono far dipendere le decisioni ed ordinanze del capo della chiesa in affari ecclesiastici dall'influenza del potere temporale; Gesù Cristo poggia il governo della chiesa non alla potestà temporale, bensì agli apostoli ed ai loro successori; ha fatto capo della chiesa Pietro ed i di lui successori. Sarebbe non soltanto manifesta turbazione dell'unità, che è pur la precipua caratteristica della chiesa cattolica, se non venissero del tutto garantiti al Capo della Chiesa e il supremo potere di governo ecclesiastico, e quei diritti tutti senza i quali il primato romano sarebbe ombra soltanto, e vuoto titolo; ma in generale sarebbe grave disistima verso la chiesa cattolica se venissero mantenute contro di lei soltanto misure preventive, mentre ad ogni altro ceto della società civile si accorda liberissimo movimento.

3.^o L'Apostolato della Chiesa cattolica è d'istituzione divina. La missione che il Salvatore diede agli Apostoli = Andate per l'universo mondo, predicate l'evangelo a tutti gli uomini = non concede che i loro successori, i Vescovi, nel libero esercizio della predicazione, nel libero annuncio della dottrina della chiesa, nella libera aggregazione di quelli che volontariamente la confessano, nel dispensare o nel ricusare le grazie delle quali dispone, o qualsiasi benedizione, vengano stornati o limitati da qualsiasi influenza della potestà pubblica. L'indole di libera costituzione la quale accorda ad ogni cittadino libertà di credenza e di coscienza e libertà di culto, esclude necessariamente e naturalmente ogni ingerenza della Potestà governativa nella sfera puramente ecclesiastica sovra accennata, alla quale appartiene la regolazione del servizio divino, e di tutti e singoli gli atti che vi appartengono, usi di chiesa, divozioni ecc. L'episcopato il quale deve reclamare onnинamente a se le determinazioni ed ordinanze che vi si riferiscono, come in generale la manutenzione della costituzione ecclesiastica, non potrebbe concedere che un sacerdote, al quale il solo vescovo può accordare l'esercizio di funzioni ecclesiastiche, vi sia costretto dal governo temporale, forse perfino in casi, nei quali per legge canonica vi è inammissibilità. Ed è perciò che l'Episcopato, osservato l'ordine delle istanze prescritto dal sistema ecclesiastico metropolitico, deve persistere nel libero esercizio delle giurisdizioni ecclesiastiche su persone di chiesa e laiche, fino a che queste appartengono alla chiesa cattolica; e specialmente deve persistere nel diritto di procedere con pene canoniche mediante rifiuto di alcune o di tutte le grazie della chiesa, e perfino coll'espulsione dal consorzio ecclesiastico contro i maligni ed ostinati trasgressori delle leggi ecclesiastiche; senza però voler sottrarre alle potestà laiche la cognizione e decisione degli affari puramente civili dei Sacerdoti.

4.^o Affinchè l'Apostolato della chiesa cattolica venga amministrato da Sacerdoti formati debitamente secondo loro missione, la Chiesa cattolica ha bisogno dei seminari di chierici. Se gli eletti al Sacerdozio debbano un giorno corrispondere alla santa loro vocazione, è necessario non soltanto che vengano mediante profonda scientifica educazione fortificati nella santa fede in modo

da poter tutelare i fedeli loro affidati contro gli attacchi dell'errore e dell'incredulità, di combattere valorosamente ogni falsa dottrina; ma devono altresì venire fortificati e di tutta preferenza in quelle virtù, che hanno da essere proprie del Sacerdozio. Virtù forte non si dà senza lungo esercizio; perciò i giovani che aspirano al sacerdozio devono possibilmente venire tolti per tempo al mondo, tolti possibilmente ai suoi mali esempi, alle arti seduttrici, affinché nell'intimo e tranquillo versare su Dio apprezzino la felicità e le benedizioni della virtù, ed apprendano che il miglior tesoro dell'uomo su questa terra si è un cuore onnинamente dato a Dio. Questo intimo covincimento tratto da propria esperienza può soltanto garantirli contro gli incentivi del peccato, ed animarli a condegna estimazione della virtù. Ed è perciò che la chiesa cattolica deve persistere affinché vengano conservati i seminari dei chierici finor esistiti e con libera facoltà al vescovo diocesano di accogliervi a sua scelta quanti candidati lo richiede il bisogno della diocesi, e di educarli tutti nel seminario durante tutto il tempo dei corsi teologici; ma di non avere nemmeno difficoltà da parte dello stato di aprire i seminari diocesani di fanciulli, come l'ordina il Concilio di Trento. Imperciocchè quanto più lungo l'esercizio, tanto è maggiore la forza della unità, tanto maggiore l'attitudine al ministero.

Non vi ha poi dubbiezze che secondo diritto naturale e divino la suprema direzione degli stabilimenti d'educazione del clero novello, spetti soltanto al Vescovo diocesano; imperciocchè questi stabilimenti di educazione sono istituzioni della chiesa essenzialmente per le proprie incombenze, delle quali il naturale rappresentante ed instituito da Dio si è il Vescovo Diocesano. Questi non è soltanto autorizzato, ma da coscienza obbligato e responsabile a Dio, di provvedere pello spirituale benessere della gregge affidatagli, ed a lui precipuamente incombe appunto, perchè ciò è possibile soltanto colla libera scelta dei novelli adatti al clericato e colla loro educazione a capaci sacerdoti che la chiesa li abbia anche di fatto. In che consista l'attitudine al sacro ministero, spetta ciò di decidere ai soli Vescovi diocesani, e perciò essi soltanto possono fissare il modo di educazione dei candidati al sacerdozio, e devono esercitare decisiva influenza sulla scelta degli organi istruenti. Ed è perciò che devono espressamente guarentirsi, affinché nessun direttore di seminario, nessun professore di Teologia venga impiegato, ai quali il Vescovo diocesano potesse o dovesse avere scrupolo di affidare l'educazione e la direzione degli alunni. Del rimanente le istituzioni sudette di educazione ecclesiastica non sconoscono il prossimo contatto col benessere dello Stato, ma l'influenza di quelle su questo non può mai essere di pericolo, ma anzi di giovamento; la chiesa poi non può concedere che i seminari dei chierici dotati dal fondo di religione, il quale è patrimonio di chiesa, non bene dello Stato, si abbiano a riguardare per stabilimenti dello Stato, e certamente tanto meno, quantochè Stato e Chiesa non sono una e la medesima istituzione.

5.^o Il giudizio sull'attitudine dei Sacerdoti a cura indipendente delle anime, secondo gli esami parrocchiali di concorso due volte all'anno ordinati dallo Stato, egualmente che la dispensa dalla ripetizione di questi esami,

concessa dal governo pubblico, è una manifesta intrusione della potestà laica nell'amministrazione ecclesiastica delle diocesi, alla quale amministrazione può soltanto competere di riconoscere l'attitudine dei sacerdoti appena usciti da seminario e consacrati, alla cura sussidiaria delle anime, come pure di riconoscere l'attitudine dei sacerdoti in cura d'anime alla cura indipendente d'una parrocchia, di dichiararli abili a ciò, o di tenerli lontani. Imperciocchè la cura d'anime è bensì officio e dovere della chiesa non così del potere temporale; soltanto la chiesa è atta e chiamata a pronunciare valido giudizio sull'attitudine del proprio clero alla cura sussidiaria od indipendente e la chiesa pronuncia come lo dispone il Concilio di Trento mediante i suoi preposti, i Vescovi, ai quali spetta unicamente la collocazione dei Sacerdoti negli offici di chiesa, come il loro allontanamento, il riconoscimento dell'attitudine dei Sacerdoti alle cattedre di Religione negli stabilimenti di educazione, o della necessità di allontanarveli. Il governo temporale sta colla cura d'anime, e colle cattedre di religione, soltanto in quel contatto, come l'ha colla religione e colla chiesa in generale, le quali però mentre sono il migliore sostegno degli stati, non sono instituti dello Stato. E se ai curati indipendenti vengono poggiate alcune incombenze laiche, conciliabili col loro ministero; l'attitudine di un sacerdote a curazia indipendente pronunciata dal Vescovo, sarà certamente bastante guarentigia per lo conveniente disbrigo di siffatte incombenze.

6.^o Nessuno sconosce la necessità di una riforma nella istruzione popolare, specialmente nella educazione dei fanciulli, dei candidati di Pedagogia, in più rami; come pure l'aumento di scuole in una provincia nella quale nemmeno tutte le curazie hanno scuole, ed una migliore dotazione del personale insegnante; ognuno riconosce altresì, che lo stadio basso nel quale si trova l'educazione popolare quasi in tutta la campagna, deve ascriversi alla meschina dotazione dei maestri di campagna, la quale allontana i candidati capaci od almeno non può allestarli. A quella deve ascriversi la mancata creazione di molte scuole di campagna, necessarissime, ma altresì al sistema che esistette finora in Austria, eccetto che nel Regno Lombardo-Veneto, della concorrenza alla costruzione delle case, il quale manca di ogni principio, ed aggrava moltissimo i Patroni delle parrocchie e le Signorie, dacchè questi spessissimo, anzi di solito, impedirono l'apertura di nuove scuole per l'impossibilità di sostenere le spese di costruzione degli edifizi.

Se nell'interesse di migliore educazione del popolo deve desiderarsi che il pubblico governo somministri i mezzi pecuniarî per conveniente aumento delle scuole popolari, per più decorosa dotazione e più larga educazione dei maestri, e provveda a sistema meglio addatto per l'assegnamento degli edifizi; nessuno che pensi lealmente al bene del popolo potrà lodare la separazione della Scuola dalla chiesa (come l'ebbe ad annunciare il progetto delle massime cardinali per la pubblica istruzione in Austria, e più ancora la dichiarazione ministeriale inserita nella Gazzetta di Vienna). La chiesa è, e sarà la vera educatrice del popolo; essa deve quindi preservare sovra ogni cosa il sacro diritto che ha sull'educazione e sull'istruzione; essa non può mai concedere che a lei fon-

datrice delle scuole popolari, vengano tolte queste, nè può concedere di venire limitata in queste alla sola istruzione religiosa, perché con questa non è compiuta l'educazione cristiana e potrebbe anzi rendersi frustanea l'istruzione religiosa mediante altre influenze, se la scuola venisse tolta all'immediata inspezione del Curato locale, impedisce le autorità vescovili di educare i candidati di pedagogia, e di provvedere alla nomina dei maestri. La chiesa e lo Stato devono agire in ciò concordemente, perché una vera coltura può stare soltanto sulla base della religione, e soltanto l'educazione religiosa può riguardarsi base e garanzia di tranquillità, di ordine, di legalità nella società civile ed anche appartando che il popolo non avrebbe fiducia in iscole che non istessero sotto direzione del clero, lo stato medesimo avrebbe certamente da deplorare, se in tempo non lontano, dovesse farsi il rimprovero di avere dato occasione mediante la separazione della scuola dalla chiesa all'estrema tendenza ed operosa del secolo, di scristianizzare la gioventù, e di demoralizzare il popolo, a manifesto detrimento del bene del popolo stesso.

7.^o Il patrimonio delle chiese, delle persone ecclesiastiche, e delle corporazioni che stava in amministrazione propria di queste, era anche per l'addietro si meschino in questa provincia, che gran parte dei benefici ecclesiastici, come il maggior numero dei conventi, dovettero venire dotati dal fondo di religione e totalmente od in supplemento. Per l'abolizione delle decime e dei terratici pronunciata dalla legge dei 7 Settembre 1848, i pochi benefici ecclesiastici che avevano conveniente, non però ricco provento, scadettero talmente nei redditi, da non garantire la sussistenza dei sacerdoti investiti; anzi la durata di parecchie stazioni di cure d'anime è divenuta problematica, se prontamente e favorevolmente non venisse pronunciata e data indennità per le decime e terratici soppressi. Se contro ogni aspettazione nei tempi passati vi fu taluno che diè occhiata al patrimonio che in questa provincia avevano le chiese, oggidì sapendo come stanno le cose, non vi darebbe sguardo alcuno, qualora si volesse tendere le mani anche sul pochissimo patrimonio che le rimane.

La chiesa, poggiandosi al Concilio di Trento (Sess. 25 Cap. 12) deve profondamente deplorare che l'alto Parlamento abbia da sè solo tolto specialmente le decime senza alcuna presaputa della sede Apostolica; deve insistere solennemente per la piena indennità per le decime e terratici soppressi, e pronta assegnazione di tale indennità; e deve apertamente protestare contro ogni attacco unilaterale del poco patrimonio rimasto alle chiese, alle persone ecclesiastiche, ai conventi, sia in terre, sia in altro; patrimonio che al pari di quello dei privati soggiace ai pubblici pesi, e non ne chiede esenzione. Imperciocchè questo meschino patrimonio che rimane, non proviene già dallo Stato, bensì da donazioni, legati ed altri titoli privati, è di frequente gravato con sacri obblighi che non debbono lasciarsi ineseguiti; lo Stato non ha su questi diritto maggiore che sopra ogni patrimonio privato, bensì eguale obbligo di tutelare la chiesa contro ogni lesione della proprietà, come tutela ogni privato nel godimento della proprietà. Perciò le comunità ecclesiastiche a pena si terrebbero silenziose se venisse tolto al clero curato quel meschino avanzo di pa-

trimonio, che in molti luoghi è dovuto soltanto alla pietà dei comuni, e se a questi comuni fosse nota la triste aspettativa di dover novellamente dotare il clero curato.

Esistendo in questa provincia soltanto conventi di mendicanti che prestano utili offici nell'istruzione pubblica e nella cura d'anime, e pochi conventi di dame dediti vantaggiosamente all'istruzione ed all'educazione delle fanciulle che in gran parte sono dotati dal fondo di religione, non vi sarebbe necessità di protestare apertamente contro eventuali tentativi di soppressione unilaterale, dacchè la Chiesa è piuttosto in diritto di profitte della libertà d'associazione, garantita dalla costituzione dello stato ad ogni cittadino, per la formazione di unioni ecclesiastiche d'uomini e di donne.

8.^o La chiesa reclama non soltanto la conservazione del patrimonio sovradetto (la di cui integra conservazione può venire sorvegliata dallo Stato) ma altresì la libera amministrazione secondo le condizioni del patrimonio speciale delle singole chiese e fondazioni, troppo gravosamente impacciate dalle formalità di gestione, di controlleria, di conteggio, più dannose che utili al patrimonio; e lo reclama secondo i Canoni ecclesiastici pel Vescovo diocesano, per le autorità ecclesiastiche, senza escludere quelli che potrebbero mostrarsi diritto fondato. Imperciocchè il patrimonio della chiesa non è soltanto bene privato della chiesa, la di cui amministrazione deve lasciarsi alla chiesa per quello stesso diritto che si lascia a private persone l'amministrazione e l'uso delle loro sostanze, ma è altresì destinato esclusivamente per oggetti ecclesiastici e per bisogni della Chiesa, i quali da nessuno possono meglio conoscersi, ed a nessuno stanno meglio a cuore del Vescovo diocesano, il quale non potrebbe senza tremenda responsabilità verso Dio, rimanersi indifferente alla prosperità della sua chiesa. Quindi l'amministrazione del patrimonio di singole chiese e fondazioni deve togliersi all'influenza impacciante del pubblico governo, il quale deve limitarsi alla sorveglianza sul patrimonio; d'altra parte non deve concedersi influenza pregiudizievole ai comuni rustici, che facilmente per inesperienza piegano all'arbitrio; bensì, come lo vogliono i sacri canoni, deve lasciarsi la libera amministrazione e l'applicazione secondo fondazione, ai Vescovi diocesani, ed agli organi delegati da questi, coll'intervento di quelle persone che vi hanno diritto. La chiesa sebbene sia inerme, non è pupilla nei di lei superiori.

Al Patrimonio della chiesa appartiene anche il fondo di Religione, formato dalle sostanze degli soppressi Capitoli, Conventi, Chiese, Cappelle Benefizi semplici, fondazioni ecclesiastiche ecc.; dalle rendite intercalari di benefici ecclesiastici temporaneamente vacanti; da simili annui contributi fissi di beni ecclesiastici trae tuttogiorno sussidio; ed è perciò che alla formazione del fondo di religione fu garantita ai Vescovi la piena conoscenza della gestione di questo, senza poi che la promessa avesse avuto adempimento. Quantunque il momento presente possa forse essere il meno propizio per chiedere al pubblico governo la restituzione del fondo di religione, come indubbio patrimonio ecclesiastico, in amministrazione propria della chiesa; pure l'Alto Parlamento non sconoscerà il diritto della Chiesa pel quale fino da ora

chiede l'inspezione dello stato del fondo di religione e delle obbligazioni che lo aggravano, come chiede l'ingerenza che le compete sulla gestione; e crede di estendere tanto più questo diritto sul fondo degli studi in quanto siasi formato colle sostanze del soppresso ordine di Gesù, e di altre fondazioni ecclesiastiche in questa provincia; e sul fondo degli studi al quale fu aggiudicata porzione della sostanza delle sopprese Confraterne; in quanto che secondo il progetto pubblicato dal Ministero delle massime cardinali per la pubblica istruzione in Austria § 66, la confessione religiosa (eccetto i professori di Teologia) non sarebbe impedimento per ottenere una cattedra. Perciò la sorveglianza da parte della Chiesa si mostra necessaria, affinchè non forse avvenga che il fondo degli studi, specialmente destinato a dotare i professori negli alti istituti di istruzione, paghi un non cattolico divenuto professore, con fondi della chiesa cattolica; ciò che nè potrebbe imporsi a lei, nè potrebbe da lei accordarsi.

9.^o Dalle cose anzidette non risultando giustificato che lo Stato abbia avvocato a se l'amministrazione del fondo di religione formato da sostanze ecclesiastiche avvocate unilateralmente, tanto meno è giustificato come lo stato in nome del fondo di religione (il quale insieme alle signorie avvocò a sè il diritto di patronato che vi era unito, e colla costruzione di nuove chiese e canoniche e colla dotazione dei curati nelle nuove stazioni, ebbe il patronato di queste) si ritenesse autorizzato ad esercitare finora il patronato mediante presentazione di persone ecclesiastiche a tutte queste Curazie, mentre questo patronato con tutti gli oneri e diritti spetta soltanto al fondo di religione, che è patrimonio ecclesiastico; quindi il diritto di presentazione; o piuttosto la libera collazione di questi offici ecclesiastici avrebbe fino da origine venire assegnata unicamente al Vescovo diocesano.

Siccome per legge dei 7 settembre 1848, la suditela ed ogni relazione di tutela signoriale con tutte le leggi che regolavano siffatte condizioni, vennero tolte, e sopprese pure le prestazioni in generi, opera personale o danaro, proveniente da dominio decimario, di tutela o di avvocazia che pagavansi dai possidenti di fondi o da persone; le Signorie del fondo di religione come pure le Signorie di privato patronato, nella grave diminuzione recata alle loro rendite, non potranno sostenere i gravi pesi del patronato finora loro incombenti; ne segue necessità che la liberazione dei Patroni del carico finora ingiustamente imposto ed or soppresso di concorrere alle spese degli edifici, e dalla avvocazia, sarà argomento per regolare le relazioni di avvocazia; tanto più che il sistema di concorrenza alla costruzione di chiese canoniche, e scuole, durato soltanto in Austria, si mostrò oltre modo gravoso per i patroni e pei domini, e perciò di grandissima difficoltà nella costruzione e conservazione di quegli edifici. Come gli Stati provinciali del ducato del Carnio reclamarono da parecchi anni la totale abolizione di questo sistema, con ripetute rimozanze; così la chiesa nell'interesse di conservare al culto cattolico gli edifici necessari, la di cui manutenzione nelle vie di concorrenza non incontrò che ostacoli e spesso non ebbe l'effetto desiderato, e nell'interesse del fondo di religione cui

molto si chiedeva per ciò, la chiesa deve desiderare la totale abolizione del sistema di concorrenza finora usitata, e l'attivazione d'una misura giusta e più addatta per la conservazione e ricostruzione di siffatti edifici che sono di giovamento ai comuni ecclesiastici; tanto più deve desiderare che il fondo di religione possa in futuro soddisfare meglio che nel passato agli obblighi che l'aggravano e che non sono leggeri. E dovrà anche porsi mente a ciò che per i parrochi effettivi è tuttora conservata la congrua di fni. 300 annui, pei Cooperatori di 200; la pensione dei parrochi emeriti soltanto in grazia speciale viene portata a 300 fni., in generale è di 200 fni. come di altri sacerdoti emeriti, importi che dovrebbero venire aumentati a cifra tale che non sia in tanta sproporzione, coi tempi presenti.

La giustizia di questi reclami segnati qui in ristretti cenni, dedotti dai diritti originari della chiesa cattolica secondo natura loro, non può venire sconosciuta da nessun governo pubblico, e meno da uno stato costituzionale, nel quale si garantisce a tutti i cittadini la piena libertà di credenza e di coscienza. In conseguenza di questa libertà garantita, il pubblico governo deve sentirsi tanto più obbligato di difendere e tutelare la chiesa cattolica nel libero esercizio del suo ministero apostolico e del suo culto, il quale specialmente nei giorni di riposo e di festa potrebbe venire turbato (stante l'eguaglianza di diritti delle altre confessioni), dagli addetti a queste con lavori di strepito in pubblico, e con affari, a grande inquietudine dei fedeli cattolici. Inoltre di tutelarla nelle sue istituzioni e nella sua proprietà con savie leggi, di dare ascolto alle querimonie della chiesa quando soffrisse lesioni; di contenere con forti leggi la stampa licenziosa, la quale cerca il suo diletto nel deridere e svilaneggiare quanto è di veramente cattolico; ed in particolare di tutelare l'onore di una chiesa, la quale mentre raggiunge scopi santissimi, coopera con ciò grandemente al benessere del popolo e dello stato; e tanto più si rende meritevole della pubblica protezione, quanto che è certo che i fedeli figli della chiesa sono anche sempre fedeli cittadini.

Mentre la chiesa cattolica reclama dallo stato questa ricognizione e questo patrocinio, e desidera di andare incontro con tutta fiducia alla nuova forma di governo, offre per riguardo ad alcuni dei sovradetti reclami la di cui realizzazione avesse bisogno di preventiva comunicazione fra l'Eccelso Ministero (da ogni parte salutato con fiducia), la cooperazione più volonterosa dell'Episcopato; nel pieno convincimento, che il contatto amichevole fra Stato e Chiesa, basato a vicendevole estimazione, dà la più sicura guarentigia perchè prosperino i fini che ognuno ha.

Gorizia il di 17 decembre 1848.

FRANCESCO SAVERIO

Principe Arcivescovo di Gorizia e Metropolita.

ANTON LUIGI Principe Vescovo di Lubiana.

ANTONIO Vescovo di Parenzo-Pola.

BARTOLOMEO BOZANICH Vescovo di Veglia.

BARTOLOMEO LEGAT Vescovo di Trieste-Capodistria.

Esame di fatti fisici.

Condizione sanitaria dell'Istria.

(Continuazione — Vedi i numeri 60—61, 64, 66, 68—69, 71 (1848).

Le nebbie, umida e secca — la caligine — la bruma di mare. — A questa meteora, è condizione precipua l'infreddamento repentino dell'aria, già saturata di vapori. Data una superficie uguale, l'aria, men della terra, irraggia calorico; ma, corpo diatermano per eccellenza, lancia calorico da ogni punto della sua massa, abbandona senz'assorbirli, i raggi calorifici che attraversano i suoi strati; e con prontezza massima si fa fredda al di là del punto necessario all'addensamento estremo del vapore contenuto. Così incomincia la *nebbia*, come fosse precipitazione chimica, del vapore, dell'aria fredda, incapace a mantenerlo nella tensione primitiva; nato dal suolo, più caldo dell'aria in quella circostanza, s'innalza, incontra l'aria umida e fredda, si condensa e precipita. Egli è dunque ben diverso della rugiada il formarsi della nebbia; per quella, lo infreddarsi del suolo, e dei corpi sovr'esso, in causa dell'irraggiamento calorifero, donde, su que' corpi, il vapore condensato; per questa, lo infreddarsi dell'aria per irraggiamento calorifero agli spazi planetari, donde la separazione del vapor acqueo dell'aria stessa in istato di addensamento. Che, al cominciar della nebbia, il suolo sia più caldo dell'aria ed umido, è prova il dissiparsi della nebbia medesima pello ascendere del vapore dal suolo all'aria, che avrà a condensarlo, fino a tanto che, continuando la sostituzione, cessi la condensazione; e al dissipare la nebbia, coopera in parte il calorico raggiante dalla terra, il quale, impedito dalla massa nebbiosa a principio, va togliendo da sè l'ostacolo, e si fa strada, col diradare.

Non è soltanto alla superficie terrestre che si formin le nebbie. Sebbene di poca densità, e quasi limitate alla superficie dell'acqua stessa, le si veggono, di bel mattino, sul mare, sui laghi, sui fiumi; e provengono dalla evaporazione acquosa, la quale non cessa nelle acque, anche nelle notti fredde; premesso che, raffreddata la superficie del fluido, gli strati superiori addensati, come abbiamo spostato altrove, si abbassano, e vengono sostituiti dagli strati inferiori più caldi. Ond'è che, lieve l'abbassamento di temperatura, l'acqua continua ad evaporare, ed il vapore, incontrando fredda l'aria esterna, non può non soggiacere a condensamento. Così nel diacciarsi dei fiumi, quella nebbia, che si forma nell'aria esterna carica di vapori, ed in contatto delle acque ancor fredde, è dovuta al vapore divenuto visibile a mezzo della condensazione.

Due maniere di origine scopersero alla nebbia, i meteorologi; l'incontro di due masse d'aria (sempre saturata di vapore) di temperatura diversa; la condensazione di vapore, innalzato a regione troppo fredda, non atta a mantenere le sue qualità di fluido elastico: in ambedue le maniere, una raele precipitazione di sostanza acquosa in forma di sferette cave, od a guisa di vescichette, donde il nome di *vapore riscicolare* che si diede alla nebbia. Han voluto sapere la misura del dia-

metro di quelle sferette; e, coll'aiuto del microscopio, trovarono una media in millimetri = 0,0224 fra le diverse nebbie dell'Alemagna centrale e della Svizzera, il cui diametro varia a seconda delle stagioni. Sembra potersi avere indizio della umidità, in più ed in meno, dal maggiore diametro invernale delle vescichette, dal minore estivo piccolissimo a tempo bello ed asciutto, massimo all'approssimarsi della pioggia; in questo ultimo caso però, è assai probabile che, al vapore nebbioso, sia commeschiata una infinità di goccioline d'acqua, pioggia imminente.

Fin qui, e per le osservazioni condotte allo scrupolo, e pei fatti scoperti, *calore* ed *umidità del suolo*, qual base di evaporazione da un lato, *infreddamento atmosferico superiore*, siccome mezzo alla condensazione vaporosa dall'altro, sono i cardini sui quali appoggia la formazione della nebbia; e questi non mancano, ma abbondano nelle regioni marittime, d'isola, di penisola, di costa continentale, in qualsiasi latitudine, non escluse le altissime, ove regnano le *brume* così dette *polori*. Per la frequenza e la fittezza delle nebbie, è mestieri trovar ragione nel clima astronomico e fisico, dappoichè sarebbe strano il pretendere uguali le condizioni termo-igrometriche del suolo, comparato coll'aria e colle acque, dall'equatore al polo; ond'è che il subito infreddamento dell'aria, come nelle regioni settentrionali, non sarà si facile, esagerato e frequente nelle meridionali. Appartene a queste, piuttosto che a quelle, non è l'ultimo vantaggio delle isole e penisole del Mediterraneo, e fra queste dell'Istria, per riguardo alle nebbie; nè frequenti, nè fitte, nè protratte come, a mo' di esempio, sulle coste d'Inghilterra e di Olanda, ove sono abituali ed eterne. Fitta, e vera *caligine*, non è raro abbian limitate alle città, come a Londra, Amsterdam, Rotterdam, all'Aia, luoghi ne' quali, il più delle volte, la nebbia suol essere anche *asciutta* o *secca*, oppositamente che appo noi. La nebbia quotidiana, densissima, ch'io vidi a Londra nel settembre 1844, non dava certamente traccia di umidità alle vesti; ed uscito più volte a visitare i dintorni, ho veduto sempre andando e venendo, confondersi, con quelli della città, i confini dell'aere nebbioso. La quale circostanza conduce a riflettere, grande occasione alla nebbia essere il fumo del carbone di terra, usato nelle innumerevoli fabbriche della città eminentemente industriale; le minime particelle carbonose assorbire aria, aumentare di peso, accrescere la densità della nebbia; ed, operando uno sbilancio elettrico in grand'estensione di superficie, disporre, della nebbia, la sempre nuova e crescente formazione. Sarebbe questo il caso della *nebbia elettrica* di Peltier, e d'indole *negativa*, per influenza combinata della terra, e delle regioni superiori dell'aria, sede della *positiva*; i cui limiti, ammessa l'azione opposta dell'aere carbonoso, devono necessariamente innalzarsi, e molto più che non darebbe, nell'andamento ordinario, la condizione *negativa* della terra.

Passeremo adesso ad applicazioni più strette. Più vigorosa la meteora nell'assenza del Sole, generalmente si forma e sta quando scompare dall'orizzonte quell'astro, ed avanti vi che apparisca; questo secondo tempo più particolarmente appartiene alla nebbia che sovrasta alla superficie delle acque. Le notti nebbiose non son

freddo, come le rugiadiose, per colui che si rimanga alle vallate ed al piano; e se abbiavi una qualche sensazione di freddo, la viene dalle umidità che si applica mirabilmente alle vesti, alle carni; un freddo quindi, più che termometrico, psicrometrico. Tanto, perchè, ne' climi meridionali, la nebbia è sempre umida; motivo pel quale non escludiamo uno sbilanciamento elettrico a danno dello stato fisiologico nell'uomo, pria che la nebbia si formi, e nel primo stadio di sua formazione. Non sono i robusti i primi ad accorgersi di malessere nella incubazione, e nelle fasi di questa meteora; soffrono gli organismi di sensibilità squisita, viziati nel sistema idraulico soprattutto, le donne più degli uomini, e, fra quelle, le più prossime al declinare della vita muliebre. Tremito nelle membra, brividio, stanchezza, vertigine, palpitazione, torpore in qualche regione del corpo, ad altri congenieri, sono sintomi di presagio, non fallitori presso qualche cagionevole; sintomi duraturi fino a tanto che la meteora sia formata e diffusa; pronti a cessare se non abbia a rinnovarsi e volga alla fine. Consigliamo colui cui non arrida la più ferma salute, e questi ancora, se di arrisicarla non ami, evitare quelle condizioni meteoriche pericolose ne' luoghi marittimi, le quali si annunziano con aria umida e fredda, od umida e calda che sembri più fredda o più calda di quanto può dare la stagione; evitare col sottrarvisi, o coll'aumentare le vesti, fino a diminuire, o, meglio, annientare la sensazione ingrata, che è avvertimento di natura a chi voglia seguirla.

Le nebbie nell'Istria, non sono infrequenti dal novembre al marzo; e, più che dal mare, o sul mare, vengono e si diffondono dalle vallate e dagli stagni, ove la temperatura del suolo e dell'acqua non soggiace a rapide mutazioni; e queste facili, all'opposto, nella temperatura dell'aria, a grandi altezze, sotto il dominio dei venti di N., NE., E., i quali attraversano, con soffio intermittente, la intera penisola. Calmato il vento, l'aria degli strati superiori rimane freddissima, a grande contrasto degli strati inferiori, e del suolo, nelle vallate tortuose, ove la temperatura, serbata a sè stessa, può favorire la evaporazione; ampia a segno da saturare l'aria ambiente, ed il vapore che ascende incontrare il punto di condensazione vescicolare. Di ciò che avvenga dopo la condensazione, sponemmo, e forse troppo, in avanti.

Le Nubi. — I due estremi — *cielo coperto* — *cielo sereno* — non darebbero forse una importanza agronomica e sanitaria, se non v'avessero, fra que' due estremi, gradazioni infinite a presavire le meteore, e le conseguenze da esse. I meteorologi han veduto non essere le *nubi* che un ammassamento di *vapore vescicolare*, una specie di nebbia a diverse altezze; ma, dalla sicurezza di temperature bassissime a molte migliaia di metri sul livello del mare, han dedotto, la condensazione del vapore poter giungere a quella della *nere* e dei *ghiaccioli*, come dalla riflessione luminosa delle nubi stesse, ne andaron convinti. Nè bastava questo; han voluto classificare le forme; e Howard fu il primo a distinguere le tre principali, con altre quattro intermedie, che sarebbero di transizione:

1. *cirrus* (*coda di gatto* dei navigatori, o, dall'aspetto più semplice, *chioma crespa*); appari-

zione nuvolosa che annunzia mutamento di tempo; forma più alta di tutte, e glaciale;

2. *cumulus* (*balla di cotone* dei navigatori) ossia mucchio di nubi, solito ne' bei giorni di estate;

3. *stratus*, ossia stratificazione vaporosa, in senso orizzontale, ovvia sul tramontare del sole, duratura fino al levare susseguente; forma piuttosto autunnale e, più delle altre, vicina alla terra:

e, di mezzo a queste, le forme miste di *cirro-cumulus*, *cirro-stratus*, *cumulo-stratus*, *nimbus*, ec. come può vedere chi voglia, e con figura ancora, in qualsiasi trattato di meteorologia.

Come presagio, avvertono, se di mattina sia coperto il cielo, pioggia abbondante. Se, verso le ore 9 del mattino, le nubi si squarcino per dar luogo ai raggi del sole, il rimanente della giornata rasserenare. Sul mattino l'aria trasparente sì, ma umida, le nubi non istar molto a formarsi; sul mezzogiorno coprirsi il cielo, cadere la pioggia, e cessare verso sera. Queste, ed altre combinazioni di tal genere, accordarsi a un di presso colle così dette *ore tropiche* (ore dei *maxima* e dei *minima* delle oscillazioni barometriche); noto com'è che, dopo il mezzogiorno, il barometro abbassa sino alle 3 od alle 5 della sera (*minimum*); alza fino alle 9, od alle 11 di notte (*maximum*); riabbassa fino alle 4 della mattina (secondo *minimum*); rialza fino verso le 10 della mattina (secondo *maximum*). E per quanto leggermente si osservino le variazioni, nelle 24 ore, non è difficile lo assicurarsi che, nel torno di quei punti, avvengono; una pioggia p. e. durerà dalla mezzanotte alle 9 del mattino, ripiglierà al mezzogiorno, continuerà fino alle 3, o 4 pomeridiane, e via di seguito; s'intende però che nella serie dei fenomeni meteorici, nemmeno immaginerà di attendersi esattezza astronomica, nè di stare al cronometro, per segnare intervalli minuziosi.

Ne' climi settentrionali ove un cielo grigio, coperto da vapori addensati, toglie per più mesi l'aspetto ed il calore del sole, si può notare appena che un irraggiamento calorifero del suolo da un lato e, dei vapori sospesi, dall'altro, mantenga un po' di vita nella sfera della organizzazione. Ne' meridionali, all'opposto, siccome i giorni coperti son vari, si deve far conto che l'emissione del calorico, assorbito dal suolo e dagli oggetti sovr'esso, trovi immediato e vantaggioso compenso dalle nubi; ed un cielo coperto, in qualsivoglia stagione, conduca, se non sempre innalzamento di temperatura, sensazione di caldo umido, fastidiosa assai. L'Istria, penisola a terreno caldo, attorniata da mare caldo, immersa in aere vaporoso, dominata da venti austro-occidentali, ha, nella stagione invernale, uno scapito minore di temperatura, di confronto a latitudini più alte nelle circostanze medesime, quando il cielo si copre; e nella state sua precoce e protratta, la temperatura anteriore, permanente a *cielo coperto*, dà sensazione illusoria d'innalzamento, pel caldo soffocante indotto dall'aria umida e rarefatta. Così, nella stremità meridionale d'Italia, nella Sicilia, nella Sardegna, nella Corsica, regioni circondate dal mare medesimo, tutte, dal più al meno, esposte ai venti vaporosi e caldi

della terra d'Africa; forse, meno di queste, l'Istria, per latitudine più alta, o meglio, per avere dinanzi la penisola italiana sulla quale, in passando, i venti d'Africa, lasciano grande copia di vapori, e giungono all'estremo Adriatico depurati e men caldi. Queste circostanze, in apparenza di poco peso, influirono possentemente sulle epidemie di stagione e di annata; e gli scrittori di costituzioni epidemiche seppero apprezzarle in modo da presagire, senza errore, lo imperversare, il diminuire, il riprendere d'una epidemia, e diedero ragione del carattere stazionario dei morbi, figliati da questa o da quella, sopravvenuti alla cessazione del periodo epidemico ch'è fissato in natura.

Le piogge — la nere — la grandine o gragnuola — Effetto di condensazione progressiva, la pioggia. La temperatura che decresce, l'ingrossamento delle vesichette componenti il vapore vescicolare e, a dir breve, le nubi; la maggiore gravità del fluido vaporoso divenuto liquido, sono fenomeni che l'un l'altro seguono, effetti necessari di causa necessaria; ultimo, il cadere dell'acqua, la quale attraversando aria vaporosa di una temperatura più alta, condensa vapore nel discendere, e cadendo aumenta di massa. Non sono eguali le circostanze tutte di pioggia; si dà il caso che, attraversando aria asciutta, le gocce scapitano in volume per via, ubbidendo alla legge di evaporazione, e giugne al suolo una pioggia finissima, od anche non giugne, sperdendosi tutta nell'aria. All'approssarsi della pioggia, la colonna barometrica s'abbassa, stantechè il vento, occasione alla pioggia diminuisce la pressione dell'aria; gli è d'ordinario nei declini, un vento marino caldo, sostituito da vento di terra fresco, al cessar della pioggia, nè questo potrà egualmente influire sul barometro; l'aria cresciuta in massa, per temperatura diminuita, darà peso maggiore, ed innalzerà la colonna barometrica, annunziando il sereno. Variazioni infinite ne' movimenti dell'aria, conducono nel barometro oscillazioni analoghe; del perché non a torto, si terrebbe il prezioso strumento quale *arremoscopio* sicuro; e quelle variazioni frequenti, e pressochè orarie, ne' luoghi marittimi, se notate con osservazioni esatte, assidue e per un tempo apprezzabile, darebbero una *media normale* alla meteorologia del luogo, ed un grande vantaggio alle applicazioni che da questa derivano.

I fisici vedrebbero più stretto rapporto tra causa ed effetto, nell'incontrarsi di due masse nuvolose a temperatura diseguale, quando venti, l'un l'altro opposti, le spingono, siccome avviene di spesso nelle differenti altezze; e dalla mescolanza delle due masse, risultando una temperatura media, inferiore alla somma delle due temperature separate, non sorgesse capacità di mantenere, nella stessa proporzione, il vapore, di cui una parte è mestieri si converta in pioggia. Ciocchè farebbe alla teoria dei venti, esposta più sopra, e al preceder essi la pioggia, non avvenendo questa ad aria tranquilla; che anzi formandosi, e sempre, ad aria in movimento, l'agitazione dell'aria in più sensi e diversi, è causa determinante il processo fisico, e chimico ancora. Così in tutte le regioni marittime, specialmente calorose nelle

basse latitudini; nè diversamente fra' paralleli della zona temperata, se guardisi il modo: una differenza notevole, alle men basse latitudini, starebbe nella non frequente occasione di temperatura assai diversa tra nube e nube, oppure dagli strati inferiori ai superiori dell'aria; e per minore irraggiamento calorifero d'un suolo che, durante una stagione *a cielo coperto*, poco o niente calore ha potuto assorbire dei raggi solari, quasi sempre intercetti. Ma per queste, piuttosto che di pioggia, e dei venti provocatori, converrà parlare di neve, alla cui formazione influisce la temperatura degli strati inferiori atmosferici, e molto di più che non trovi a preparare la pioggia.

Nell'Istria v'ha il flagello dei due estremi, alla vegetazione ed alla salute pubblica; siccità austera e protracta, alluvione per piogge ricorrenti, e di mezzo ancora dirotte, in tutta intera una stagione: e se, a seconda delle annate, una qualche interruzione non vi avesse, oppure di contro, se il secco e l'umido una certa legge seguisse, che ad annua periodicità accennasse, crederesti l'Istria, da questo lato non dissimile da una regione di latitudine tropicale; diresti *due* soltanto le sue *stagioni*, al pari della torrida, l'*asciutta* e la *piovosa*. Egli è realmente vero che le annate di lunga siccità, di piogge diurne, non sono infrequenti nella penisola; vero inoltre, se dall'effetto si debba rimontare alla causa, che se il clima astronomico ne differisca, com'è un fatto, il clima fisico, e insieme marittimo, si avvicina, e per molte ragioni, ad altri congeneri delle basse latitudini. E la penisola non ha acque correnti copiose, né suolo uniforme da presagire attuato un sistema d'irrigazione; ed i serbatoi d'acqua potabile, avvengachè numerosi nelle città, nelle borgate, nelle campagne, non bastano al bisogno della popolazione; e la penuria d'acqua, quando a quando sentita, a segno d'avere ricorso alle poche e meschine correnti, utilissime ai prossimi, utili, ma con grande spendio, agli abitatori della penisola lontani da quelle.

(Continuerà.)

DOTT. SPONGIA.

Riempitura.

Nell'anno 1578 venne trasferito a Venezia l'Arcivescovo di Filadelfia, aderendo così il Patriarca di Costantinopoli per i Greci d'Oriente. Il secondo Arcivescovo fu Teofane Xenachi, assunto nel 1617, morto nel 1632. Questi era nativo da Pola, venuto da una di quelle famiglie che in numero di cinquanta erano state trasportate da Cipro. Era cappellano dottissimo Predicatore, e discepolo di Teofilo Coridaleo, la famiglia è ora estinta, come estinta è la colonia, meno pochi. A questi Greci era stata data la chiesa di S. Caterina, detta poi di S. Nicolò, che poi passò ai Serblii venuti da Montenegro, e che ora formano il Comune di Peroi.

L'Arcivescovo di Filadelfia era Ordinario d'Istria e Dalmazia.